

Copia



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 del 28/09/2011

Oggetto:

MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO PER L'ADEGUAMENTO AGLI ARTT. 11 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE N.75/1996, NEL TESTO SOSTITUITO DALLA LEGGE REGIONALE N. 10/2011. PRESA D'ATTO.

L'anno duemilaundici addi ventotto del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA Straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	No
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Sì
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Sì
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Sì
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Sì
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Sì
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Sì
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	No
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Castiglione Tinella è socio dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero Società Consortile a responsabilità limitata, riconosciuta dalla Regione Piemonte "ATL delle Langhe e del Roero", in forza delle deliberazioni consiliari n.3 del 19.02.2004 e n.17 del 09.05.2005;

ATTESO che:

- la Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 11 luglio 2011 n.10, che modifica la Legge regionale n.75/1996 "Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" e le relative norme quadro disciplinanti le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL). In particolare si afferma la pubblicità delle strutture sociali e l'attività strumentale nell'ambito turistico in favore dei soci;
- l'art.11, della Legge regionale n.75/1996, nel testo sostituito dalla Legge regionale n.10/2011, dispone che le ATL, con apposito atto deliberativo, adeguano le proprie disposizioni statutarie ai principi stabiliti nell'art.13 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248/2006, prevedendo quanto specificatamente indicato alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo medesimo;

ATTESO che, in adempimento al citato art.11, della Legge regionale n.75/1996 e s.m.i., il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero ha proposto ai Soci alcune modifiche statutarie.

Le proposte di modifica dello Statuto sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero nella seduta del 15 luglio 2011.

Le modifiche statutarie proposte comprendono la modifica dell'oggetto sociale ed altre rilevanti innovazioni, quindi devono essere adottate con l'approvazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Più specificatamente le modifiche riguardano:

- a) Art. 1) Denominazione. E' aggiunta la frase: *"La Società opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente"*

In tal modo all'ATL è riconosciuto un ruolo di soggetto attuatore di azioni strumentali ai fini delle pubbliche amministrazioni che aderiscono alla Società

- b) Art. 5) Oggetto sociale. Il nuovo oggetto sociale è così ridefinito:

"La Società ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- *svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici*
- *raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;*
- *assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;*
- *promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorire il soggiorno;*

- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

La Società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro. La Società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La Società non potrà concordare avalli, fideiussioni e garanzie reali a favore di terzi".

L'oggetto riprende fedelmente i principi enunciati nella Legge regionale n.10/2011 e ridisegna il nuovo ruolo dell'Ente.

c) Art.6) Composizione della Società

Sono aggiunte le parole

"Possono partecipare all'ATL esclusivamente:

- a) le Province, la Regione e le Camere di Commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'art. 10.

E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere all'ATL servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica volta nel rispetto della normativa nazionale comunitaria."

Anche in questo caso viene riportato l'enunciato della Legge regionale.

d) Art.8) Aumento e riduzione di capitale.

Sono aggiunte le parole

"L'aumento del capitale sociale potrà avvenire unicamente nel rispetto dei criteri previsti all'art. 6 del presente Statuto"


e) Art. 10) Contributi annui in denaro dei soci.

L'articolo è sostituito dal seguente

"In base a quanto previsto dal 2' Comma dell'art. 2615 ter del Cod. Civ., l'organo amministrativo sottoporà annualmente all'Assemblea Ordinaria, assieme al bilancio consuntivo e relativi documenti e al bilancio preventivo e relativi documenti, un programma di massima delle iniziative della società per l'anno successivo con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione ed al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno precedente), al fine di evitare perdite di esercizio, dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci; e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari soci di proporzione delle rispettive quote.

Salvo il caso di diversa unanime decisione da parte di tutti i soci facenti parte della società, ogni singolo socio non potrà superare di ventisei volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

Il predetto programma, il relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i vari soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria che dovrà deliberare con la maggioranza di due terzi delle proprie quote sociali in prima convocazione, e con la maggioranza del cinquantacinque per cento delle quote sociali in seconda convocazione.



*I contributi approvati ai sensi dei due commi precedenti sono obbligatori per tutti i soci anche se assenti, astenuti, o dissenzienti.
I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai due commi precedenti."*

A fronte della nuova normativa regionale, la Società non può più erogare servizi a titolo oneroso, quindi la compartecipazione dei soci alla copertura dei costi di gestione torna a configurarsi come contributo.

f) Art. 21) Consiglio di amministrazione.

Il primo capoverso, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è sostituito dal seguente:

"La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di cinque"

L'adeguamento è coerente con la legislazione vigente in materia di partecipate a capitale misto.

RICONOSCIUTO che le modifiche statutarie proposte risultano aderenti alla nuova normativa regionale;

RICHIAMATA la Legge regionale n.75/1996 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voto favorevole unanime reso nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, approvandole, delle modifiche allo Statuto della Società consortile a responsabilità limitata "Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero", proposte dall'Assemblea della società stessa e riportate nel testo che, composto di n. 33 articoli si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare all'Assemblea societaria per l'adeguamento delle disposizioni statutarie, esprimendo la volontà dell'Amministrazione manifestata nel presente atto.

STATUTO
Della società
“ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO
Società Consortile a Responsabilità Limitata”

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) Denominazione.

È costituita per iniziativa e sotto il patrocinio dei Comuni di Alba e Bra, una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter e degli artt. 2462 e seguenti del Codice Civile, riconosciuta quale Agenzia Turistica Locale delle Langhe e del Roero dalla Legge Regionale 22 ottobre 1996 n. 75.

La denominazione della società è “**ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO Società Consortile a Responsabilità limitata**”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

La Società opera senza fini di lucro e svolge attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2) Sede legale e sedi secondarie.

La società ha sede legale nel Comune di Alba, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile,

La società ha inoltre una sede operativa nel Comune di Bra.

Il trasferimento della sede in altro Comune, nonché l'istituzione, la soppressione ed il trasferimento in altro Comune di sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea dei soci.

La sede sociale e le sedi secondarie possono essere trasferite nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, il quale è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle imprese.

Potranno inoltre essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con decisione dell'Organo



amministrativo.

Art. 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci, è quello che risulta dal libro soci.

Art. 4) Durata.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci. In difetto, è prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con preavviso di un anno.

La società è messa in liquidazione anticipatamente al verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, come previsto al successivo articolo 32) del presente statuto.

TITOLO II

OGGETTO

Art. 5) Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la promozione dell'interesse economico-commerciale collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:

- svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative pubbliche conferite dai medesimi enti pubblici
- raccolta e diffusione delle informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli Uffici di informazione e accoglienza turistica;
- assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni e iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno;
- sensibilizzazione degli operatori, delle amministrazioni e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- ogni azione volta a favorirne la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

La Società potrà operare unicamente con gli enti partecipanti o affidanti nell'ambito turistico di competenza e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. Sono esplicitamente escluse le attività commerciali in mercato concorrenziale ed ogni attività che preveda la percezione di corrispettivi a fine di lucro.

La Società non potrà detenere partecipazioni o quote in altre società, enti o soggetti giuridici di qualsivoglia natura, salvo il caso di esplicita deroga prevista dalla normativa. La Società non potrà concordare avalli, fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Art. 6) *Composizione della società.*

La società ha, al momento della sua costituzione, e dovrà conservare, una composizione societaria mista a prevalente capitale pubblico locale e con la partecipazione minoritaria di enti e privati interessati al raggiungimento dello scopo sociale. Di conseguenza, almeno il 51% del capitale sociale dovrà sempre appartenere ad enti pubblici territoriali. Ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, costituirà causa di scioglimento della società il venir meno di tale requisito. Il Consiglio d'Amministrazione sarà competente ad accertare il verificarsi di tale causa di scioglimento e ad effettuare i conseguenti adempimenti pubblicitari, il tutto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2484 del Codice Civile

I soci pubblici e privati fondatori della società risultano dall'atto costitutivo con l'indicazione delle rispettive quote.


Ad ogni variazione in materia di soci, l'organo amministrativo dovrà predisporre la nuova situazione a libro soci, con l'indicazione rispettivamente dei soci pubblici e di quelli privati e delle rispettive quote, in modo che risulti sempre il rispetto della composizione sociale.

Possono partecipare all'ATL esclusivamente:

- a) le Province, la Regione e le Camere di Commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all'art. 10.

E' vietato ai partecipanti di cui alla lettera c) di vendere all'ATL servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica volta nel rispetto della normativa nazionale comunitaria.

Art. 7) *Capitale sociale.*



Il capitale sociale è di Euro 20.000 (ventimila) ed è diviso, in conformità a legge, in quote da Euro 50 (cinquanta) o multiple di Euro 50 (cinquanta).

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di partecipazione al capitale sottoscritte.

I conferimenti, a liberazione del capitale sottoscritto, possono essere effettuati:

- in danaro;
- con apporto di beni e crediti accompagnati da una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società;
- con apporto di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di apporto di prestazioni d'opera o di servizi, le stesse devono essere garantite, per l'intero valore ad esse assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

La società può rilasciare certificati di quota con solo valore probatorio o documentale.

Art.8) Aumento e riduzione di capitale.

A seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste, per le modificazioni dell'atto costitutivo, il capitale sociale può essere aumentato a pagamento, nei modi previsti al terzo comma del precedente articolo 7), o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale può conferire all'Organo amministrativo i necessari poteri perché lo realizzi, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti. La deliberazione di aumento di capitale deve prevedere se l'eventuale parziale sottoscrizione, nel termine stabilito dalla decisione, debba comportare l'aumento parziale del capitale ovvero la sua rinuncia.

L'aumento del capitale sociale potrà avvenire unicamente nel rispetto dei criteri previsti all'art. 6 del presente Statuto.

Il diritto di sottoscrizione è normalmente riconosciuto ai soci. Tuttavia, lo stesso non spetta (salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile) quando la deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale lo escluda o preveda che le quote di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Qualora, in occasione di aumento di capitale a pagamento, uno o più soci non

esercitassero il diritto di sottoscrizione loro spettante sulle quote di nuova emissione, l'Organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio di tale diritto, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, affinché possano sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione, alle medesime condizioni riservate ai soci rimasti inerti. Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste non sottoscritte, si procederà ad un riparto fra i soci interessati in proporzione alle quote possedute. L'assemblea dei soci che delibera l'aumento di capitale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano rimanere comunque non sottoscritte. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre verificare che, per effetto del mancato esercizio, anche parziale, del diritto di sottoscrizione la ripartizione del capitale sociale risulti compatibile con le previsioni dell'art. 6) e, in caso contrario, non potrà dare esecuzione all'aumento di capitale.

L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo, può decidere la riduzione del capitale sociale, nei limiti previsti dal n. 4) dell'articolo 2463 del Codice Civile, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel Registro delle imprese, a condizione che, in questo termine, nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Se, a seguito di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea dei soci deve essere sottoposta una relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale; il deposito, previsto dall'articolo 2482 bis del Codice Civile, di tali documenti presso la sede della società può essere omissivo a discrezione dell'Organo amministrativo.

Art. 9) Titoli di debito. Finanziamento dei soci.

La società può emettere titoli di debito nel rispetto dell'art. 2483 del Codice Civile, per un importo non superiore al patrimonio netto. La decisione di emettere titoli di debito, precisando le relative modalità, è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci. I titoli di debito non possono essere imputati a capitale. La decisione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta nel Registro delle imprese.



I soci, su richiesta dell'Organo amministrativo, possono effettuare a favore della società sia versamenti in conto futuro aumento capitale, o in conto capitale, o a copertura di perdite, sia finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi.

Il rimborso o la destinazione a copertura di eventuali perdite di esercizio dei versamenti effettuati dai soci, diversi dai finanziamenti, possono essere eseguiti dopo decisione assunta dall'assemblea dei soci.

I versamenti in conto futuro aumento capitale o in conto capitale non daranno comunque diritto di rimborso o di remunerazione al socio. L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, potrà deliberare di trasferire in tutto o in parte detti versamenti ad aumento del capitale sociale con corrispondente incremento della quota di partecipazione dei soci che hanno effettuato tali versamenti. I diritti spettanti ai soci verso la società per i suddetti versamenti sono connessi alle rispettive quote di partecipazione e si trasferiscono insieme alle medesime.

I finanziamenti infruttiferi sono normalmente effettuati in diretta proporzione delle quote possedute, mentre i finanziamenti fruttiferi possono essere effettuati non in proporzione delle quote possedute. Salvo diversa decisione dell'Organo amministrativo, comunque, i finanziamenti devono considerarsi infruttiferi. Saranno parimenti infruttifere di interessi ed altri compensi le anticipazioni effettuate in nome e per conto della società dai soci per soddisfare temporanee esigenze finanziarie della medesima, salvo che non venga altrimenti deliberato dall'Organo amministrativo e che dalla contabilità non risultino effettuate ad altro titolo. Saranno infine gratuite le prestazioni di garanzie reali e/o personali effettuate dai soci a vantaggio della società, quali fideiussioni, avalli, ipoteche e simili.

I finanziamenti dei soci a favore della società possono comunque essere effettuati soltanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa sulla trasparenza bancaria in materia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società è in ogni caso soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 10) Contributi annui in denaro dei soci.

In base a quanto previsto dal 2° Comma dell'art. 2615 ter del Cod. Civ., l'organo amministrativo sottoporà annualmente all'Assemblea Ordinaria, assieme al bilancio consuntivo e relativi documenti e al bilancio preventivo e relativi documenti, un programma di massima delle iniziative della società per l'anno successivo con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione ed al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno

precedente), al fine di evitare perdite di esercizio, dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci; e predisporrà un piano di riparto di tale importo tra i vari soci di proporzione delle rispettive quote.

Salvo il caso di diversa unanime decisione da parte di tutti i soci facenti parte della società, ogni singolo socio non potrà superare di ventisei volte il valore nominale della quota di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

Il predetto programma, il relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i vari soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria che dovrà deliberare con la maggioranza di due terzi delle proprie quote sociali in prima convocazione, e con la maggioranza del cinquantacinque per cento delle quote sociali in seconda convocazione.

I contributi approvati ai sensi dei due commi precedenti sono obbligatori per tutti i soci anche se assenti, astenuti, o dissenzienti.

I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai due commi precedenti.

Art. 11) Quote di partecipazione e diritti dei soci.

Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale sono nominative.

I diritti sociali sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ai sensi degli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art. 12) Trasferimento delle quote per atto tra vivi.


Ai fini del presente articolo, per trasferimento della quota di partecipazione si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, nella più ampia accezione del termine, in forza del quale si consegue il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, o usufrutto sulle quote di partecipazione o su parti di esse.

Le quote sono nominative e trasferibili nel rispetto della proporzione stabilita dal precedente art. 6).

Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne avviso scritto, con lettera raccomandata, all'organo amministrativo, indicando il nome dell'acquirente, i termini, le condizioni e il prezzo richiesto.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento, avrà facoltà di designare un cessionario di proprio gradimento, disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni.

L'organo amministrativo dovrà inoltre negare il proprio gradimento nel caso in cui la vendita della quota comportasse una ripartizione del capitale sociale incompatibile



con le previsioni dell'art. 6).

Il trasferimento dovrà infine essere concluso e trascritto sul libro soci entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra; non verificandosi la predetta condizione, la quota offerta sarà nuovamente soggetta ai vincoli del presente articolo.

Il trasferimento che intervenga in violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della società e degli altri soci; l'acquirente non è, pertanto, iscritto nel libro dei soci e non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti.

Art. 13) *Trasferimento delle quote a causa di morte.*

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. In presenza di più eredi o legatari del socio defunto, gli stessi per l'esercizio dei loro diritti devono nominare un rappresentante comune, secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Art.14) *Vincoli sulle quote.*

La quota di partecipazione può formare oggetto di pegno.

In caso di pegno o di usufrutto sulle quote di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2352 del Codice Civile.

Art. 15) *Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.*

Il diritto di recesso può essere esercitato solo nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano a condizione che sia comunicato all'Organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione della delibera che lo legittima nel Registro delle imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione dell'assemblea dei soci, il diritto di recesso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.

Il rimborso della quota di partecipazione oggetto di recesso deve essere effettuato entro 180 (centottanta giorni) dalla data di effetto del recesso.

Il rimborso della quota di partecipazione può avvenire:

- mediante acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione;

- mediante acquisto della quota da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi;
- mediante rimborso della quota utilizzando riserve disponibili;
- mediante rimborso della quota per riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui le predette soluzioni non potessero realizzarsi, la società dovrà essere posta in liquidazione.

Il socio potrà inoltre essere escluso in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal art. 10) del presente statuto in conformità all'articolo 2615 ter del Codice Civile. Spetterà all'organo amministrativo accertare i presupposti e deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto dell'art. 2473 del Codice Civile e delle modalità attuative disciplinate dal regolamento interno contemplato dal successivo art. 16).

Lo scioglimento del rapporto sociale rispetto ad un socio lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del medesimo verso la società, che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatisi durante il periodo della sua appartenenza alla società stessa.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 16) *Competenze dei soci e assemblea.*

I soci decidono:

- sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dallo statuto;
- sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- sugli argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono attribuite all'esclusiva competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- b) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo amministrativo ed il compenso da attribuire complessivamente all'Organo amministrativo medesimo;
- c) la nomina, la revoca, e il compenso dei componenti gli Organi di controllo;
- d) la nomina a Presidente onorario della persona che si sia distinta nell'opera svolta a favore della società, o che, per propri meriti e prestigio, possa dare lustro alla medesima. Il Presidente onorario avrà diritto di partecipazione e di intervento alle assemblee e potrà essere invitato dall'Organo amministrativo a partecipare ed intervenire alle proprie riunioni. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della società.
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) l'accollo, nei limiti ammessi dalla legge, delle sanzioni relative a violazioni commesse da persone fisiche nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla società, nonché la stipulazione di idonee coperture assicurative;
- h) l'approvazione del regolamento interno della società consortile, predisposto dall'Organo amministrativo, che sarà vincolante per ciascun socio e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e quelle altre materie che, per la loro natura, possono legalmente essere sottoposte ad un tale tipo di disciplina. Detto regolamento verrà approvato con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate solo mediante il metodo assembleare, ai sensi dell'articolo 2479-bis del Codice Civile.

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, o astenuti, o dissenzienti.

Art. 17) *Convocazione dell'assemblea.*

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dei soci ai sensi del precedente articolo 16) ed anche fuori dalla sede della società, purché in Piemonte, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i venti giorni successivi alla richiesta avanzata ai sensi del precedente articolo 16) da un amministratore o dai soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale, la convocazione potrà essere effettuata da un Vice Presidente o, in difetto, dal Collegio sindacale.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione, può essere fissato anche il giorno e l'ora per un'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea dei soci è validamente costituita, anche nel caso non siano rispettate le predette formalità, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti gli Organi di controllo sono presenti o informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi. Se gli amministratori e i componenti gli Organi di controllo non partecipano all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale attestano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, come previsto dal successivo articolo 30) del presente statuto.

Art. 18) Partecipazione e rappresentanza.


Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nel libro dei soci.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.



Art. 19) Svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, da uno dei Vice Presidenti designato con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale, indicante:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio e in tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20) Maggioranze.

A ciascun socio il voto compete in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima convocazione sia in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile e dagli articoli 2484, 2487 e 2487ter del Codice Civile, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Restano in ogni caso salve le diverse specifiche maggioranze indicate nell'articolo 10), quarto comma, nell'articolo 16), lettera h), nell'articolo 21), terzo comma, nell'articolo 26), quinto comma e nell'articolo 27), terzo comma, del presente statuto, per le particolari decisioni ivi previste.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 21) Consiglio di amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da un numero di Consiglieri non minore di tre e non maggiore di cinque, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente con riguardo ai componenti designati dagli enti pubblici locali. L'assemblea di volta in volta, prima di procedere all'elezione, determinerà il numero dei consiglieri nei limiti sopra indicati, ma in grado di garantire la rappresentatività delle aree geografiche del territorio individuate dal regolamento di cui all'art. 16).

Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili; all'atto dell'elezione, essi dovranno inoltre soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente, in particolare per gli amministratori di società a parziale capitale pubblico.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli amministratori dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente (che deve essere scelto tra i componenti di indicazione pubblica), uno o due Vice Presidenti e gli Amministratori delegati, assicurando la rappresentatività delle aree geografiche del territorio individuate dal regolamento di cui all'art. 16) e determina i loro poteri e compiti, se non ha già deliberato al riguardo l'assemblea dei soci.

Il Consiglio di amministrazione provvede, se ritiene opportuno, alla temporanea sostituzione di uno o più amministratori che dovessero venire a mancare nel corso dell'esercizio, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvede alla sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati da questa assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22) Decisioni del Consiglio di amministrazione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono sempre essere adottate in adunanza collegiale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un terzo degli amministratori o del Collegio sindacale ed anche fuori dalla sede della società, purché in Piemonte, mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza ed in tal caso almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore e dal sindaco.

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i quindici giorni successivi alla richiesta come sopra avanzata, la convocazione potrà essere effettuata da uno dei Vice Presidenti o dai sindaci richiedenti.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di amministrazione è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che siano presenti l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti e sempre che il Presidente del Comitato di alto indirizzo ed i Vice Presidenti del Comitato di alto indirizzo siano presenti o siano stati regolarmente convocati. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne ritenga l'opportunità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente;
- tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i partecipanti possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in caso di rinuncia, impedimento o assenza, da uno dei Vice Presidenti designato dagli intervenuti a maggioranza di voti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può anche non essere consigliere o socio.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente riunito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum deliberativo.

In caso di parità la proposta si intende respinta. È escluso il voto per rappresentanza.

Il verbale di ogni deliberazione del Consiglio di amministrazione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23) Competenze degli amministratori.


L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, essendo ad esso demandati, in modo esclusivo, la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale. Pertanto, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza dell'assemblea e salvo quanto stabilito al primo comma dell'articolo 16) del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, al Presidente, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad Amministratori delegati. Il Presidente, il Comitato esecutivo, ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risultano dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Il Consiglio di amministrazione può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientrati nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile.

Ogni amministratore può:

- chiedere agli organi delegati che siano fornite al Consiglio di amministrazione informazioni relative alla gestione della società;
- opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli Amministratori delegati vogliano com-



piere prima che sia compiuta.

Sulle predette richieste e opposizioni decide il Consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo provvederà a nominare un Direttore con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri. Il Direttore costituisce l'organo tecnico attraverso cui l'organo amministrativo e le sue articolazioni interne svolgono le loro mansioni di gestione interna; al Direttore pertanto saranno conferite tutte le mansioni esecutive interne compatibilmente con il rispetto dell'effettivo esercizio, da parte dell'organo amministrativo e delle sue articolazioni interne, delle mansioni decisionali e delle altre mansioni legali ad essi spettanti. Il regolamento interno di cui all'art. 16) del presente Statuto disciplinerà più specificatamente le mansioni tecnico-esecutive di competenza del Direttore anche sulla base delle responsabilità a lui devolute dall'organo amministrativo e dalle sue articolazioni interne e disciplinerà parimenti il controllo che sull'operato del Direttore devono esercitare l'organo amministrativo e le sue articolazioni interne nonché il Collegio sindacale.

L'organo amministrativo potrà altresì nominare un Vice Direttore con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Il Vice Direttore opera in collaborazione con il Direttore e le sue mansioni saranno disciplinate dal regolamento interno di cui all'art. 16) del presente statuto ed avrà deleghe operative per settore ed aree geografiche specifiche.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati o commissioni, presieduti da un consigliere o da persone particolarmente competenti ed esperte, per studiare, analizzare, programmare e realizzare iniziative di settore o per aree geografiche, per il raggiungimento delle finalità sociali coinvolgendo il patrimonio culturale e di esperienza delle varie associazioni culturali, sportive, folcloristiche e di volontariato che operano sul territorio. Compiti e limiti operativi dei comitati o commissioni saranno fissati dal regolamento di cui all'art. 16) del presente statuto e comunque ogni iniziativa dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà i limiti di spesa, compatibilmente con il bilancio di previsione. I comitati e le commissioni organizzativi ed operativi svolgeranno i loro incarichi sotto la responsabilità del Direttore o del Vice Direttore.

Spetta altresì all'organo amministrativo la nomina, determinandone i poteri, di procuratori o mandatari per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 24) Rappresentanza della società.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri interni e di rappresentanza saranno esercitati, disgiuntamente, dai Vice Presidenti del Consiglio

di amministrazione.

Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte dei Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni perché essi possano esercitare tali poteri.

La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì agli Amministratori delegati, nei limiti delle attribuzioni ad essi delegate.

La rappresentanza spetta anche ai procuratori e mandatari, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 25) *Compensi degli amministratori.*

Oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, agli amministratori potrà essere assegnato un compenso annuo, che sarà determinato dall'assemblea, nonché un'indennità di fine rapporto da corrispondere alla cessazione dello stesso e da accantonarsi in quote annuali.

L'assemblea dei soci potrà determinare il compenso annuo complessivo da attribuire all'organo amministrativo, che, in tal caso, stabilirà le modalità della sua ripartizione tra i singoli componenti.

L'attribuzione di compensi agli amministratori dovrà in ogni caso rispettare i limiti ed i vincoli previsti dalla normativa vigente per le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 26) *Comitato di alto indirizzo.*

La società è assistita da un Comitato di alto indirizzo, composto da un numero di membri non minore di tre e non maggiore di ventuno.

La nomina dei componenti del Comitato di alto indirizzo (previa determinazione del loro numero nei limiti sopra indicati), del Presidente del Comitato di alto indirizzo e di uno o più Vice Presidenti del Comitato di alto indirizzo spetta all'assemblea dei soci.

I membri del Comitato di alto indirizzo durano in carica un triennio, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere eletti componenti del Comitato di alto indirizzo, e, se eletti, decadono dall'ufficio, i componenti del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dei membri del Comitato di alto indirizzo dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi del capitale



sociale e nel rispetto della rappresentatività delle aree geografiche del territorio individuate dal regolamento di cui all'art. 16).

La società non attribuirà compensi ai componenti del Comitato di alto indirizzo, i quali avranno esclusivo diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Comitato di alto indirizzo ha il compito di mantenere e curare i rapporti tra il territorio, i soci pubblici e privati e l'Organo amministrativo, monitorando le esigenze e le tendenze di sviluppo dei settori di attività di cui all'oggetto sociale, raccogliendo le istanze dei singoli operatori e favorendo la concertazione sulle iniziative da intraprendere.

I componenti del Comitato di alto indirizzo possono assistere alle assemblee dei soci; il Presidente del Comitato di alto indirizzo ed i Vice Presidenti del Comitato di alto indirizzo possono assistere anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, o un Consigliere di amministrazione da lui delegato, partecipa alle riunioni del Comitato di alto indirizzo.

Il Presidente del Comitato di alto indirizzo convoca il Comitato di alto indirizzo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti. .

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte, disgiuntamente, dai Vice Presidenti del Comitato di alto indirizzo.

Le decisioni del Comitato di alto indirizzo devono sempre essere adottate in adunanza collegiale.

Il Comitato di alto indirizzo è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un Vice Presidente o di un terzo dei suoi componenti ed anche fuori dalla sede della società, purché in Piemonte, mediante avviso inviato a tutti i suoi membri ed al Presidente del Consiglio di amministrazione con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la raccomandata a mano. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, se non vi sono dichiarati motivi di urgenza. Nel caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal componente.

In caso di impossibilità o di inerzia del Presidente del Comitato di alto indirizzo, che si presume quando l'avviso non venga spedito entro i quindici giorni successivi alla

richiesta come sopra avanzata, la convocazione potrà essere effettuata da uno dei Vice Presidenti.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato di alto indirizzo è, comunque, validamente costituito, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, a condizione che sia presente l'intero Comitato di alto indirizzo ed il Presidente del Consiglio di amministrazione, o Consigliere da lui designato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Le riunioni del Comitato di alto indirizzo, qualora il Presidente ne ritenga l'opportunità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente;
- tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i partecipanti possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, il Comitato di alto indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario.

Il Comitato di alto indirizzo è presieduto dal suo Presidente e, in caso di rinuncia, impedimento o assenza, da uno dei Vice Presidenti designato dagli intervenuti a maggioranza di voti.

Il Comitato di alto indirizzo nomina un Segretario, che può anche non essere un suo componente.

Il Comitato di alto indirizzo è regolarmente riunito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Il Comitato di alto indirizzo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

I membri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum deliberativo.

In caso di parità la proposta si intende respinta. È escluso il voto per rappresentanza.

Il verbale di ogni deliberazione del Comitato di alto indirizzo deve essere trascritto, senza indugio, in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27) Collegio sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria; la scelta ed il funzionamento del medesimo avverrà rispettando le norme di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dei Sindaci dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e nel rispetto della rappresentatività delle aree geografiche del territorio individuate dal regolamento di cui all'art. 16). L'assemblea dei soci determina altresì l'emolumento spettante ai Sindaci ed al Presidente del Collegio sindacale.

Il controllo del Collegio sindacale comprende il controllo legale dei conti e il controllo sulla gestione.

Di ogni riunione del Collegio sindacale deve essere redatto il relativo verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio sindacale e deve essere sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e del Consiglio di amministrazione e alle adunanze del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 28) *Controllo dei soci.*

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Art. 29) *Esercizio sociale.*

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno solare.

Art. 30) *Bilancio.*

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi consentiti dalla legge, tale termine potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni, con l'obbligo degli amministratori di segnalare, nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 31) *Destinazione degli eventuali utili.*

Poiché la società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale,

dovranno essere accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative rientranti nelle previsioni dell'attività consortile.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO

Art. 32) *Scioglimento e liquidazione.*

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste con le modificazioni dell'atto costitutivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile. In coerenza, tuttavia, con le finalità non di lucro della società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere attribuito ai soci nei soli limiti del valore nominale delle loro rispettive quote sociali; l'eventuale restante importo dovrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguano, senza scopo di lucro, fini analoghi a quelli della Società.

Art. 33 *Rinvio.*

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedano, alle norme dettate per le società per azioni, se compatibili, nonché in materia di consorzi con attività esterna e di società consortili.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: *"Modifiche allo Statuto dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero per l'adeguamento agli artt. 11 e 14 della Legge regionale n.75/1996, nel testo sostituito dalla Legge regionale n. 10/2011. Presa d'atto"*.

Castiglione Tinella, 19 SET. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: *"Modifiche allo Statuto dell'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero per l'adeguamento agli artt. 11 e 14 della Legge regionale n.75/1996, nel testo sostituito dalla Legge regionale n. 10/2011. Presa d'atto"*.

Castiglione Tinella, 19 SET. 2011

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dott. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 04 OTT. 2011.

Castiglione Tinella, 03 OTT. 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 14 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 03 OTT. 2011

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella SILLANO

Antonella Sillano

